

AFI - ASSOCIAZIONE FUTURISTI ITALIANI

REGOLAMENTO PER LE MODALITÀ DELLE CANDIDATURE E LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Delibera del Consiglio Direttivo assunta in data 11 settembre 2023.

Articolo 1 – Modalità delle Candidature

Con riferimento all'art. 7 dello Statuto per quanto già stabilito per riguarda le candidature si precisa che:

- a) Le candidature da inviare alla sede legale dell'Associazione sono quelle per l'organo di Presidente;
- b) Sarà cura dei candidati alla carica di Presidente presentare ad integrazione della propria candidatura anche l'elenco dei candidati gli altri organi elettivi dell'Associazione;
- c) L'elenco dei candidati alla carica di Presidente corredato dagli altri elenchi dei candidati agli altri organi elettivi saranno pubblicati secondo le modalità previste dall'art. 7 dello Statuto.

Articolo 2 – Svolgimento delle elezioni

Le lezioni si svolgeranno secondo la scansione prevista dallo Statuto durante l'annuale Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

Di norma avranno la possibilità di partecipare al voto solo i soci presenti fisicamente nel luogo di convocazione dell'Assemblea, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo che può autorizzare in particolari situazioni contingenti anche l'espressione del voto a distanza ovvero da remoto qualora sussistano almeno le seguenti condizioni necessarie: a) che sia disponibile una modalità di partecipazione da remoto con adeguata connessione e software in sincronia (partecipazione passiva e attiva, cioè con possibilità di intervento), b) che sia disponibile idoneo strumento informatico che consenta l'espressione del voto in forma anonima e verificabile e il conteggio in tempo reale per potere sommare i risultati in remoto a quelli in presenza nel luogo dell'Assemblea.

Dopo la conferma della validità della costituzione dell'Assemblea, chi Presiede l'Assemblea chiede la disponibilità di 3 soci/socie tra quelli/e presenti e aventi diritto al voto a far parte del Comitato



elettorale che provvederà materialmente a organizzare le verifiche prima delle operazioni di voto, le operazioni di voto in presenza e al caso anche quelle in remoto, ai conteggi, alle ulteriori necessarie verifiche, verbalizzando i risultati e comunicandoli all'Assemblea. Stenderà inoltre un sintetico verbale delle operazioni di voto che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Dal momento che la candidatura principale è quella all'organo e alla carica di Presidente e che i candidati Presidenti sono tenuti a presentare l'elenco delle candidature per gli altri organi elettivi dell'Associazione, il voto sarà espresso in un'unica votazione per la candidatura a Presidente e si estenderà automaticamente alle liste di candidati presentati dall'eleggendo Presidente per gli altri organi elettivi previsti dallo Statuto.

Qualora non si raggiunga un numero sufficiente di candidature o in caso di dimissioni durante il periodo di durata in carica, come da Statuto, dei rispettivi membri per il Consiglio Direttivo, il Revisore o Collegio dei Revisori e la Commissione Disciplinare, il Consiglio Direttivo eletto e in carica provvederà alla cooptazione fino alla successiva scadenza elettorale di candidate/i che abbiano espresso la loro disponibilità ad assumere la carica.

Articolo 3 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Direttivo.